

TRIBUNALE DI ROMA
IL PRESIDENTE
nella persona del dottor Roberto Reali

ha emanato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.3501 del ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2024.

Letto il ricorso proposto, mediante deposito in Cancelleria di questo Tribunale in data 15 marzo 2024, dalla [REDACTED], con il quale si chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 815 c.p.c., la ricsuzione dell'arbitro [REDACTED], nominato congiuntamente, quale Presidente del Collegio Arbitrale, dalla parte ricorrente e dalla [REDACTED], nell'art. 13 del contratto stipulato da dette societ  il 4 luglio 2012, articolo contenente la convenzione di arbitrato; visti i propri decreti del 13 aprile e del 10 giugno 2024; letta la memoria di costituzione della [REDACTED]; letta la memoria di intervento del [REDACTED]; esaminati gli esiti dell'odierna udienza; ritenuto di dover svolgere le seguenti considerazioni: la [REDACTED] ha formulato richiesta di ricsuzione dell'arbitro dottor [REDACTED], deducendo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 815 n.6bis) c.p.c., gravi ragioni di convenienza. Ha infatti rappresentato che tre lavoratori, gi  dipendenti dalla [REDACTED], avevano presentato denuncia-querela, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti del [REDACTED],



poiché, secondo al loro prospettazione, il medesimo gli aveva imposto di firmare la lettera di licenziamento ed altri fogli che, oltre a consentire detto licenziamento, avrebbero permesso di corresponsione ai lavoratori dell'ultimo stipendio, relativo al mese di febbraio 2018. Inoltre detti lavoratori non avevano firmato alcuna transazione sindacale con la [REDACTED]. Dal momento che nella controversia oggetto del giudizio arbitrale la società da ultima menzionata, a fronte delle richieste della [REDACTED], aveva eccepito di aver stipulato una transazione con i propri ex dipendenti, la denuncia-querela nei confronti del [REDACTED] ne minava l'imparzialità. La [REDACTED] ha eccepito la tardività della richiesta di riconsuazione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 815 comma 2 primo periodo c.p.c. A detta eccezione ha aderito anche l'arbitro [REDACTED].

La richiamata disposizione di rito prevede che la riconsuazione debba essere richiesta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla sopravvenuta conoscenza della causa di riconsuazione. Nel caso in esame, premesso che la richiesta è stata depositata il 15 marzo 2024, la [REDACTED] ha dedotto che il fatto incidente sull'imparzialità dell'arbitro era la denuncia-querela nei confronti dell'arbitro medesimo, di cui aveva avuto cognizione l'11 marzo 2024.

La [REDACTED] ha eccepito la tardività della richiesta di riconsuazione, rappresentando che già in sede di giudizio di cognizione ordinaria la società riconsuante aveva svolto le medesime deduzioni.

Si osserva che, attesa la rilevanza nel giudizio *inter partes* delle transazioni concluse il 1° marzo 2018 dalla [REDACTED] con i lavoratori, in tali atti il [REDACTED] era intervenuto quale rappresentante legale *pro tempore* della società datrice di lavoro. In tale circostanza va individuato l'interesse proprio dell'arbitro nel giudizio arbitrale. Tuttavia detta circostanza era ben nota alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



██████████, la quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n.53288/2018), aveva svolto ampie censure quanto all'attendibilità del contenuto delle transazioni. Non appare plausibile pertanto, né la società ricusante lo ha per altro dedotto, che, alla data in cui veniva redatto l'atto difensivo contenente tali censure, il 21 febbraio 2021, tale società non fosse a conoscenza che il rappresentante legale della soc. ██████████, che aveva sottoscritto la transazione, era quello stesso ██████████ ██████████, il quale, secondo l'art. 13 del contratto *inter partes* del 4 luglio 2012, sarebbe stato il Presidente del Collegio Arbitrale nell'ipotesi di attivazione della convenzione di arbitrato. Conseguentemente, alla data di deposito della richiesta di ricusazione qui in esame, il 15 marzo 2024, era ampiamente decorso il termine decadenziale, rispetto al 21 febbraio 2021; ritenuto pertanto di dover dichiarare inammissibile l'istanza della ██████████; ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico di quest'ultima;

P.Q.M.

- a) dichiara inammissibile la ricusazione dell'arbitro ██████████ ██████████;
- b) condanna la ██████████ al rimborso, in favore della ██████████ e del d. ██████████ ██████████, delle spese processuali del presente procedimento, che si liquidano d'ufficio, con riferimento a ciascuna di tali due parti, in complessivi € 2.200,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dall'art. 2 comma2 Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n.55 e successive modificazioni, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.

Roma 11 luglio 2024.



Il Presidente

